

Antonio Ruggeri

**“Giallo” alla Consulta: l’“intesa” tra il Presidente e il giudice relatore in
pubblica udienza**

(nota minima a [Corte cost. n. 55 del 2012](#))

“*udito* nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Presidente Alfonso Quaranta d’intesa con il Giudice relatore Marta Cartabia”.

Questa l’inusuale formula presente in [Corte cost. n. 55 del 2012](#), che parrebbe far pensare alla invenzione di una nuova tecnica decisoria, sia pure ad effetti interni, circoscritti al modo con cui il collegio si organizza in vista dell’ottimale esercizio delle proprie funzioni.

Ma cos’è, o potrebbe essere, l’“intesa” di cui è parola nella decisione qui succintamente annotata? Una sorta di atto complesso, frutto dell’incontro delle volontà di due relatori, di quello originario e di un altro successivamente aggiuntosi, ovvero dell’unico relatore col Presidente (o, magari, domani, un altro giudice)? Una relazione fatta per parti separate da due giudici ovvero condivisa per l’intero da entrambi? O cos’altro ancora?

Molte, ovviamente, le supposizioni possibili, nessuna delle quali però

riuscirebbe a cogliere nel segno: la curiosità infatti non viene appagata dalla decisione, che semina un solo, seppur rilevante, indizio per la soluzione del “giallo”: il deposito avvenuto lo stesso giorno (il 21 febbraio 2012) della pubblica udienza dell'accettazione da parte della Regione resistente dell'atto governativo di rinuncia al ricorso, una rinuncia peraltro realizzatasi in due tempi, con riguardo a parti distinte della disciplina legislativa impugnata, fino a configurarsi come totale. È la registrazione video dello svolgimento dell'udienza, dunque, a consentire di dare risposta al dilemma. Il Presidente della Corte, avuta notizia del deposito suddetto, ne ha reso subito partecipe il collegio; scontata, a questo punto, la conclusione della vicenda nel senso della estinzione del processo. E di ciò il giudice relatore, al pari degli altri componenti il collegio, non ha potuto che prendere atto.

Non c'è stata, insomma, né una relazione in *tandem* né un'“intesa” tra il relatore ed il Presidente: solo la constatazione che il ricorso non aveva più motivo d'essere trattato.

Perché allora – mi chiedo – far luogo alla formula suddetta, che può far pensare a scenari non verificatisi né, forse, verificabili, alimentando improprie congetture? È il ricorso al termine “intesa” ad ingenerare confusione, rivelandosi improprio in relazione all'andamento dei fatti: quasi che, appunto, un'“intesa” fosse nella circostanza obbligata (e perché mai?) o, quanto meno,

opportuna, senza che peraltro sia chiaro cosa sarebbe potuto accadere per il caso del suo mancato raggiungimento.

La vicenda, ad ogni buon conto, insegna che ormai non basta più la sola lettura delle pronunzie della Corte al fine di avere piena ed esatta contezza di come sono davvero andate le cose, a meno che non si obietti che, in congiunture quale quella che ha dato lo spunto per quest'annotazione, l'onere della motivazione della decisione non può considerarsi appieno soddisfatto, dovendosi dunque dare compiuta e fedele rappresentazione dello svolgimento della vicenda processuale.

Qui, tuttavia, ci si inoltra – come si sa – su un campo minato, la esistenza (o, diciamo pure, la sufficienza) della motivazione delle decisioni della Corte costituendo, a un tempo, un requisito indisponibile in concreto quanto però indefinibile al piano teorico-astratto. Sappiamo che c'è e che non può farsene in alcun modo a meno, ma non sappiamo esattamente in cosa consista. Non avrebbe pregio, ovviamente, opporre che, ad ogni buon conto, le decisioni della Corte godono tutte, nessuna esclusa, dello scudo protettivo insuperabile eretto dall'ultimo comma dell'art. 137.

Per un verso, infatti, merita di essere presa in considerazione la circostanza per cui lo stesso principio della non impugnabilità delle decisioni stesse non sembra così categorico come a prima vista parrebbe, ove si convenga

a riguardo della sua possibile soggezione ad operazioni di bilanciamento con altri principi costituzionali. Penso, ora, soprattutto alla eventualità della revisione del giudicato costituzionale all’impatto con altri “giudicati”, e segnatamente con quelli delle Corti europee: una evenienza davanti alla quale la dottrina ha fatto come lo struzzo, nel mentre la giurisprudenza è riuscita abilmente a tenersi da essa alla larga, specie a mezzo di un uso sapiente della tecnica del *distinguishing*, di cui proprio nell’anno appena trascorso si sono avute ripetute testimonianze (ad es., con riguardo alla spinosa questione delle leggi d’interpretazione autentica) e che però – temo – prima o poi non soccorrerà più a fugare il rischio dello scontro.

Per un altro (ed ancora più risolutivo) verso, poi, il canone posto in coda all’art. 137 presuppone l’esservi una “decisione”, condizione necessaria della quale è appunto la sufficienza della motivazione. Il canone in parola, insomma, “copre”, a mio modo di vedere, i soli casi da un’avveduta dottrina chiamati d’*invalidità in senso debole*, non pure quelli d’*invalidità in senso forte*, che richiedono la esistenza dell’atto, ancorché astrattamente non legittimo.

Non è di tutto ciò, ad ogni buon conto, che intendo ora nuovamente discorrere, anche perché – convengo – la pur sibillina affermazione posta in testa al verdetto di oggi e riprodotta all’inizio di questo commento non è certo tale da incrinare la sufficienza della motivazione del verdetto stesso. Ciò che

solo conta è che vi sia stata la rinunzia (a rate...) al ricorso, accettata sia pure sul filo di lana dalla resistente; e tanto basta a giustificare l'esito della estinzione della lite. Ma, perché allora non chiamare le cose col loro giusto nome, riferendo i fatti così come sono avvenuti?

Non tutti i lettori delle pronunzie della Corte sono, ad ogni buon conto, esperti di “gialli”; una maggiore trasparenza avrebbe, invero, giovato alla piena comprensione di una vicenda processuale che resta comunque, nel suo complessivo andamento, inusuale.